



# CITTÀ DI FRANCAVILLA AL MARE

## Ordinanza N. 37 del 14/08/2025

PROPOSTA N.ro 88 del Settore U. O. AUTONOMA POLIZIA MUNICIPALE Ufficio COMANDO

**OGGETTO:** Ordinanza divieto di vendita di bevande da asporto in occasione delle Feste Patronali San Franco del 17,18 e 19 Agosto 2025

### **PREMESSO** che:

Il 17, 18 e 19 agosto 2025 in occasione delle Festività Patronali di San Franco sono stati organizzati i seguenti intrattenimenti che vedranno l'afflusso di un numero considerevole di persone:

- 17 agosto ore 21.00 P.zza B.Croce – Concerto Coma\_Cose;
- 18 agosto ore 21.30 P.zza B.Croce – Concerto Exentia;
- 18 agosto ore 24.00 P.zza B.Croce/Largo Modesto della Porta – Grandi Fuochi a Mare;
- 19 agosto dalle ore 00.30 alle ore 3.00 P.zza B.Croce – Dj Live;

**CONSIDERATO** di dover adottare misure idonee a garantire l'incolumità pubblica, la sicurezza e l'ordine pubblico così come raccomandato anche dalla circolare del Ministero dell'Interno del 7 giugno 2017 in occasione di pubbliche manifestazioni;

**VALUTATO** che la vendita per asporto di bevande alcoliche e non in occasione di dette manifestazioni può avere conseguenze negative per la sicurezza e l'incolumità pubblica, in particolare, l'abbandono dei contenitori di vetro e lattine è idoneo a determinarne l'incontrollata diffusione con la possibilità che vengano utilizzati come oggetti contundenti, potendo diventare strumenti atti ad offendere;

**CONSIDERATO** inoltre che la vendita di bevande alcoliche superiore ai 5° deve essere vietata;

**RICHIAMATO** l'art. 50 comma 7 bis del TUEL 267/2000, come da ultimo modificato dal D.L.14/2017 convertito con modificazione nella L.48/2017 che testualmente recita:

*«7-bis. Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.»;*

**RITENUTO** pertanto necessario, per le ragioni sovra esposte, di disporre in occasione degli eventi in premessa che si terranno alle ore 21.00 del 17 agosto 2025 in Piazza B.Croce, il divieto per le attività commerciali e itineranti, circoli privati e per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati nel raggio di 500 metri da detta zona di vendere, per asporto, bevande alcoliche, nonché altre bevande contenute in lattine e bottiglie di vetro, da tre ore prima e fino ad 1 ora successiva al termine delle manifestazioni ed inoltre le bevande contenute in bottiglie di plastica dovranno essere vendute senza tappo; dalle ore 21.30 del 18 agosto alle 03.00 del giorno successivo il divieto varrà solo per le attività site nei pressi di Piazza B.Croce;

**Visti:**

- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, con particolare riferimento ai Capi III "Delle autorizzazioni di polizia" e IV "Dell'inosservanza degli ordini delle autorità di pubblica sicurezza e delle contravvenzioni";
  - l'art. 50 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato D.L.14/2017 convertito con modificazione nella L.48/2017;
  - l'art. 7bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei Regolamenti e delle Ordinanze comunali;
  - la Circolare del Ministero dell'Interno del 7 giugno 2017
- Tutto ciò premesso e considerato,

#### **ORDINA**

È fatto divieto agli esercenti di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ai circoli privati, ai titolari delle attività autorizzate all'esercizio del commercio su area pubblica, nonché alle attività autorizzate per l'esercizio del commercio in forma itinerante, situate nel raggio di 500 mt dalla zona di P.zza B. Croce per il giorno 17 agosto e per le attività site nei pressi di P.zza B. Croce per il 18 agosto e fino alle 03.00 del giorno successivo, di vendere per asporto bevande alcoliche, nonché altre bevande contenute in lattine e bottiglie di vetro, da tre ore prima e fino ad 1 ora successiva al termine delle manifestazioni ed inoltre le bevande contenute in bottiglie di plastica dovranno essere vendute senza tappo;

#### **DISPONE**

**inoltre il divieto assoluto di vendita di bevande alcoliche superiori ai 5°** e che le violazioni alla presente ordinanza siano punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 300,00, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; che la presente ordinanza

1. che sia resa pubblica mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio e del presente provvedimento sia data informazione al pubblico mediante pubblicazione sul portale Internet istituzionale dell'Ente ([www.comune.francavilla.ch.it](http://www.comune.francavilla.ch.it)), comunicato stampa agli organi di informazione di massa, nonché mediante altre forme ritenute più idonee per informare la cittadinanza;
2. sia comunicata a tutti i titolari delle attività commerciali ed artigianali del settore alimentare su richiamati, ricompresi nelle zona sopra indicata, fermo restando che la procedura di comunicazione nei confronti dei singoli esercenti presso le aree indicate ha mero valore informativo, ai fini della conoscenza dell'atto.
3. sia comunicata:

alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Chieti, alla questura di Chieti, al comando dell'arma dei carabinieri, al comando della guardia di finanza

Ai sensi dell'art. 3 della L. 7.8.1990 n. 241 e succ. mod. ed integr, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale per l'Abruzzo o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla pubblicazione dello stesso nell'Albo Pretorio

Il Sindaco

Francavilla al Mare, lì 14/08/2025

Avv. RUSSO LUISA EBE

1